



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se mi faccio licenziare dall'azienda devo pagare il mantenimento?

Autore: Redazione | 25/06/2017



Non pago da alcuni mesi gli alimenti alla mia ex moglie e ora lei vorrebbe pignorarmi lo stipendio. Se mi faccio licenziare dall'azienda dove lavoro o magari chiedo la trasformazione del contratto in un part

time devo pagare lo stesso il mantenimento?

Bisogna innanzitutto avvisare che, nel caso di **mancato pagamento dell'assegno di mantenimento** all'ex moglie, non esiste solo la tutela civilistica, quella cioè del pignoramento dei beni del debitore (ivi compreso lo stipendio), ma anche quella penale. Far mancare i mezzi di sussistenza economica ai familiari integra il **reato** di «**violazione degli obblighi di assistenza familiare**» e, pertanto, il responsabile può essere denunciato. **Se il marito si fa licenziare dall'azienda per non pagare il mantenimento** le cose non cambiano perché, a detta della Cassazione **[1]**, il semplice stato di disoccupazione non rileva per escludere il reato; è necessaria anche la prova di una oggettiva e totale difficoltà economica tale da tradursi in un vero e proprio stato di «indigenza economica». Sono numerosissimi i casi di condanne confermate nei confronti di uomini formalmente disoccupati che si sono limitati a dedurre solo l'assenza del lavoro **[2]** senza andare oltre e dare la prova di un'oggettiva incapacità economica. Se però, in caso di omesso versamento del mantenimento in favore dei figli, l'illecito penale sussiste già solo per il fatto di non aver versato l'assegno **[3]**, nei confronti della moglie è invece necessario che quest'ultima versi in stato di bisogno.

Non versare il mantenimento all'ex può significare una condanna penale

Stesso discorso vale se il marito chiede la **trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time**: anche in questo caso (ed anzi, a maggior ragione), siamo sempre di fronte a una condotta penalmente rilevante, con possibilità di denuncia da parte dell'ex moglie che non abbia ottenuto il pagamento del mantenimento mensile.

Peraltro, se l'uomo spera di ottenere, a seguito del licenziamento, un provvedimento del giudice di **revisione dell'assegno di mantenimento** o dell'assegno di divorzio, il tentativo potrebbe fallire. Difatti, è vero che la legge consente a ciascuno dei due coniugi di chiedere sempre la modifica delle condizioni di separazione o divorzio al mutamento degli elementi di fatto della situazione familiare - e quindi anche, a seconda del caso, a seguito dell'aumento o della riduzione del reddito di uno dei due - tuttavia è anche vero che il giudice non è tenuto ad affidarsi solo alla dichiarazione dei redditi presentata dall'interessato. In altri termini il tribunale, nel decidere se confermare l'assegno di mantenimento, ridurlo o cancellarlo del tutto può considerare una serie di altri parametri come il

saldo disponibile sul conto corrente, l'eventuale possesso di altri redditi (anche di natura immobiliare), la stessa sussistenza di un indice di spesa elevato. Se, ad esempio, il giudice dovesse rilevare, dall'estratto della carta di credito del marito, che questi ha, nonostante il licenziamento e lo stato di disoccupazione formale, una capacità di acquisto ancora elevata potrebbe confermare l'assegno di mantenimento nella stessa misura precedente al licenziamento. Non c'è bisogno di dimostrare la presenza di "redditi in nero" o delegare le indagini alla polizia tributaria: il solo fatto dell'**elevato tenore di vita**, infatti, è un elemento sufficiente a denotare il permanere, in capo al marito, della possibilità di mantenere l'ex moglie.

Il giudice può chiedere di vedere l'estratto del conto corrente o della carta di credito

Di certo, dinanzi alla richiesta del marito di ottenere l'esonero dal pagare l'assegno di mantenimento a seguito del licenziamento dell'azienda sarà necessario che il giudice, intravedendo in questo un intento elusivo, richieda - anche su sollecitazione dell'avvocato della controparte, che difende la moglie - una serie di documentazioni che possono dimostrare il contrario. Quindi, in parte, l'esito del giudizio - e dell'artificio utilizzato dall'ex marito - dipende anche da quanto il tribunale intende approfondire la situazione. E, di fatti, sono anche numerosi i casi di sentenze che hanno revocato il mantenimento solo basandosi sull'avvenuto licenziamento. Sul punto rinviamo all'approfondimento [Come scoprire se l'ex marito evade il fisco per non pagare gli alimenti](#).

Di recente la Cassazione **[4]** ha confermato quanto appena detto. L'incapacità di far fronte all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento del figlio minorenni - ha precisato la Corte - sussiste ove sia riscontrabile una situazione di incolpevole ed assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le minime esigenze di vita degli aventi diritto ed, in tal senso, è inidonea la mera allegazione dello stato di disoccupazione.

Note

[1] Cass. sent. n. 7372/2013, n. 41949/2012. **[2]** Cass. sent. n. 20133/2015. **[3]** Questo perché lo stato di bisogno dei figli si presume sempre esistente. Cfr. Casi.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 aprile - 26 giugno 2017, n. 31495 *Presidente Conti - Relatore Mogini*

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. S.P. ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di cui agli artt. 3 L. n. 54/2006 e 12 sexies L. n. 898/1970 a lui contestato in ordine al mancato versamento in favore della moglie dell'assegno per il mantenimento della figlia minorenni determinato dal giudice civile in sede di separazione dei coniugi e i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano in data 21.2.2011, ed ha rideterminato la pena complessiva per i reati in continuazione in mesi tre di reclusione ed Euro 350 di multa, di cui mesi due di reclusione ed Euro 50 di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena base già inflitta per il più grave reato (art. 570, comma 2, cod. pen.) oggetto della citata sentenza del Tribunale di Milano del 21.2.2011. 2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando: A) violazione degli artt. 523 cod. proc. pen. e 153 disp. att. cod. proc. pen. perché la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, con provvisoria per 5.000 Euro e rifusione delle spese in favore della parte civile, pronunciata in primo grado, è stata confermata all'esito del giudizio di appello senza che la parte civile abbia partecipato alla discussione orale; B) omessa motivazione in ordine al motivo d'appello col quale si censurava il diniego dei benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena, la cui concessione era stata richiesta all'esito del giudizio di primo grado; C) violazione dell'art. 570 cod. pen. e vizi di motivazione in punto di affermata esistenza della deliberata volontà di non adempiere all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, non avendo i giudici di merito considerato che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio e che l'inadempimento ha avuto unica causa nel suo stato di assoluta indigenza; D) con gli ultimi due motivi di ricorso, tra loro sovrapponibili, violazione dell'art. 570 cod. pen. e 12 sexies L. 898/70 e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il contestato reato di cui all'art. 3 L. n. 54/2006, invero punibile con la pena alternativa di cui al comma 1 dell'art. 570 cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sono invero legittime le statuizioni civili di condanna pronunciate in sede di appello in favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, poiché ciò non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma

secondo, cod. proc. pen., essendo quest'ultima norma applicabile solo al giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché si limita a richiamare analogo motivo di appello anch'esso del tutto aspecifico, poiché formulato senza alcun riferimento a presupposti in astratto idonei a giustificare la concessione degli invocati doppi benefici, sicché la Corte territoriale non era tenuta a motivare su doglianza proposta in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. in quanto mancante delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. 3.3. Il terzo motivo di ricorso rappresenta la reiterazione di doglianze di merito alle quali la Corte territoriale ha offerto congrua risposta laddove ha ritenuto, sulla base di valutazione immune da vizi logici e giuridici, mancare nel caso di specie l'allegazione da parte del ricorrente di idonei e convincenti elementi indicativi della sua concreta impossibilità di adempiere (Sez. 6, 24.4.2013, Castiglia), ed ha ricordato che la condizione di incapacità a far fronte all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento del figlio minore di età deve consistere in una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto e la cui allegazione non può ritenersi sufficiente allorché si basi sull'asserzione del mero stato di disoccupazione (Sez. 6, 22.9.2011, Galassi; Sez. 6, 10.6.2014, Mileto). Del resto, la soggettività che informa la violazione di cui all'art. 3 L. 54/2006 è integrata dalla mera consapevolezza di sottrarsi all'obbligo di mantenimento (Sez. 6, 22/9/2011, Ticozzelli e altri), sicché la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi sul punto adeguata nel riconoscimento della volontaria e non incolpevole violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno protrattasi per anni senza che il ricorrente abbia mai chiesto al competente giudice civile la modifica delle condizioni economiche statuite in sede di separazione dei coniugi. 3.4. Il quarto e il quinto motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché il giudice di primo grado ha determinato la pena per il reato di cui all'art. 3 L. n. 54/2006 contestato in questa sede quale aumento a titolo di continuazione di quella inflitta con precedente sentenza di condanna passata in giudicato per il più grave reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen., ciò non determinando alcuna violazione del regime sanzionatorio proprio alla fattispecie in esame. Infatti, laddove, come nel caso in esame, sia stata riconosciuta la continuazione tra un reato più grave punito con la pena della reclusione e della multa e un reato meno grave punito con la sola multa, l'aumento per la continuazione deve riguardare entrambe le pene congiuntamente previste e inflitte per il reato più grave, come risulta dalla lettera dell'art. 81 cod. pen., secondo il quale, sia in caso di concorso formale, sia in caso di continuazione, l'autore dei reati è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo. (Sez. 1, n. 480 del 27/01/1997, Antonacci, Rv. 207040). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen., determinate come in dispositivo tenuto conto della

natura delle questioni proposte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.